

agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Bollo riscosso in modo virtuale
ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to 19.DIC.2022
al N. 3779/S3

Statuto dell'Associazione

“Laudato sii ODV”



Statuto dell'Associazione “*Laudato sii ODV*”

Art.1 - Denominazione

Si costituisce nel quadro della legge sul volontariato 11 agosto 1991, n.266, l'Associazione denominata “Laudato sii” Organizzazione di volontariato, in sigla denominata “Laudato sii ODV”, centro di promozione e sensibilizzazione al volontariato e di servizio presso le strutture gestite dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-gualdo Tadino; Fondazione Caritas Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino; Fondazione diocesana Assisi Santuario della Spogliazione e altri enti collegati alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Assisi, Piazza Vescovado 3, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.3 – Principi ispiratori

- a) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si ispira al precetto evangelico della Carità e si propone di agire in vista della promozione umana in uno stile di attenzione, ascolto, accoglienza, condivisione e solidarietà nei confronti delle situazioni di povertà e marginalità
- b) L'Associazione si propone di operare in piena conformità con i principi ispiratori della Caritas Diocesana e comunque in sintonia con i suoi programmi.

Art.4 - Finalità e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Nello specifico persegue le seguenti finalità:

- a) a conoscere le realtà di povertà ed emarginazione, attraverso la lettura del territorio e l'ascolto della persona (in un atteggiamento di condivisione e partecipazione alle sue problematiche);
- b) promuovere, sostenere ed attuare tutte quelle iniziative atte ad aiutare nelle loro reali esigenze i più deboli, bisognosi ed emarginati;
- c) ideare ed elaborare progetti e risposte alle situazioni di bisogno;
- d) favorire lo scambio di esperienze di servizio volontario gratuito presso: centri di ascolto, centri di raccolta e distribuzione generi di prima necessità, empori della solidarietà, comunità, case famiglia, centri di documentazione e raccolta dati presso anziani, bisognosi e disabili.
- e) promuovere e favorire nella comunità l'interesse verso una crescita socioculturale, e ricreativa, favorire l'interesse verso i beni culturali e paesaggistici con attività varie, stimolando la personale e diretta partecipazione;
- f) promuovere e sviluppare interventi continuativi di prevenzione sociale a carattere socioculturale, sportivo e ricreativo sul territorio;
- g) promuovere, stimolare con mezzi idonei l'informazione e l'aggiornamento culturale sui problemi sociali di cui alle finalità dell'associazione;
- h) predisporre, attivare e/o gestire forme di attività ricreativa e culturale come proposta positiva per il tempo libero in particolar modo dei giovani;
- i) sensibilizzare con i mezzi più idonei l'opinione pubblica ai valori di solidarietà, partecipazione e aiuto sociale, di accoglienza verso le persone deboli o svantaggiate;

- j) favorire, promuovere e organizzare interventi di volontariato, anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, a favore di persone anziane, di portatori di handicap, di giovani in difficoltà, ecc.

Le attività sopra indicate, da svolgere in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito elencate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promuove e tutela e valorizzazione del patrimonio, beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 - Disposizioni relative all'attività dei volontari nell'associazione

L'Associazione svolge attività di volontariato.

L'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivo per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha carattere democratico, le cariche sono elettive e gratuite.

L'Associazione, nel raggiungimento dei suoi scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure indispensabili a qualificare o specializzare l'attività dell'Associazione stessa, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6 – Convenzioni

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà richiedere l'iscrizione nei registri generali delle associazioni di volontariato previsti dalla Legge 11 Agosto 1991, n.266 e potrà accedere ai contributi pubblici nonché stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge citata. Potrà collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.7 - Assicurazioni infortuni

L'Associazione assicura i propri aderenti, che prestino attività di volontariato, contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto della Legge 11 Agosto 1991, n.266.

SOCI

Art.8 - Soci, criteri di ammissione, domanda di partecipazione, quota annuale

Soci Ordinari sono le persone fisiche la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, e iscritti per 90 (novanta) giorni nel libro dei soci, riportando per ciascuno di essi la delibera di ammissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. Allo scadere dei 90 (novanta) giorni l'Assemblea dei Soci ratifica la loro ammissione, come descritto all'articolo 12 punto G.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che condividano i principi ispiratori e le finalità della associazione e sono interessati a contribuire alla realizzazione delle stesse mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Per divenire soci gli interessati hanno l'obbligo di presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve essere formulata per iscritto, contenere le generalità del richiedente e l'impegno a versare la quota annuale di associazione.

Per i minorenni oltre alla apposita domanda, occorre la delibera firmata da entrambi i genitori o tutore.

Tutti coloro che hanno inoltrato la domanda di ammissione a socio e non sono stati ammessi, possono richiedere il riesame del rigetto con una domanda indirizzata al Presidente dell'associazione, il quale convoca l'assemblea dei soci in via straordinaria per la discussione del riesame entro 60 giorni da quando ne ha avuto notizia. L'assemblea comunicherà tempestivamente all'interessato l'esito della discussione.

Art.9 - Soci, diritti e doveri

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci assumono l'impegno di versare annualmente la quota associativa nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Art.10 - Soci, richiesta di recesso, criteri di esclusione

La qualifica del socio si perde:

- a) Per morte
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) Per esclusione

La perdita di qualità dei soci nei casi a) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

Il socio per recedere dall'Associazione deve comunicarlo per iscritto con preavviso di almeno 8 (otto) giorni al Consiglio Direttivo che ratificherà il recesso al primo Consiglio utile.

Il socio receduto od escluso non può richiedere i contributi versati al Fondo comune né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11 - Elenco degli organi

Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- e) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.12 - Assemblea dei soci

a) è l'organo che rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto;

b) si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. La convocazione di assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta mediante comunicazione, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, WhatsApp) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti con modalità stabilite dalla medesima; in casi straordinari può deliberare una durata diversa degli incarichi degli organi sociali rispetto a quanto stabilito nell'Art.13.

d) formula delle direttive generali del programma della Associazione che vengono definite ed attuate dal Consiglio Direttivo;

e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) delibera la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

g) ratifica l'ammissione di nuovi soci dopo 90 (novanta) giorni dalla loro iscrizione nel libro dei soci e delibera l'esclusione dei soci secondo quanto prescritto dall'articolo 10;

h) approva le modifiche dello statuto, proposte dal consiglio Direttivo con il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci iscritti (con assemblea straordinaria);

i) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti. In tal caso l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di un commissario liquidatore indicando la destinazione del patrimonio dell'associazione;

Per la validità dell'assemblea è necessario che siano presenti di persona o mezzo delega scritta, almeno la metà più uno dei soci iscritti, ciò in prima convocazione; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, tenuto conto anche delle deleghe.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega scritta.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al vice presidente o, in mancanza di questi, alla persona che sarà votata dall'assemblea stessa.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, da riprodursi su apposito libro a cura del segretario o, in sua assenza del vice segretario o, infine, da un segretario nominato dall'assemblea stessa.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l'organo che si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

È composto da un minimo di 5 (cinque) soci eletti dall'assemblea generale. L'assemblea generale stabilisce il numero dei membri del consiglio Direttivo quando provvede all'elezione. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa un membro del consiglio, gli succede il primo dei non eletti, fino ad esaurimento della lista. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Fa parte del Consiglio Direttivo, di diritto, il direttore della Caritas Diocesana o un suo delegato.

Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, tra i propri membri, nella prima seduta dopo le elezioni, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario il Tesoriere;
- b) definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'associazione in aderenza agli scopi associativi fissati dal presente statuto;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- d) delibera l'ammissione dei nuovi soci e stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa i quali vengono ratificati dall'assemblea dei soci dopo 90 (novanta) giorni;
- e) propone le modifiche allo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- f) amministra fondi della associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari;
- g) assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente, in sua assenza del vice presidente o assenza di entrambi, del più anziano dei presenti. Le deliberazioni dovranno risultare da apposito libro dei verbali affidato alle cure del segretario; il verbale di ogni seduta deve essere firmato dal presidente e dal segretario della seduta;
- h) il consigliere che durante l'anno non partecipi, per impedimenti vari, ad almeno tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, potrà, su decisione insindacabile della maggioranza del consiglio, essere rimosso dalla qualifica; egli verrà sostituito nel posto, fino alla elezione del nuovo consiglio Direttivo, dal primo dei non eletti.
- i) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

Art.14 – Presidente

- a) Il presidente ha la rappresentanza giuridica e legale dell'associazione a tutti gli effetti;
- b) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- c) presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Consiglio Direttivo;
- d) è responsabile con il Consiglio Direttivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi annuali formulati;
- e) presenta annualmente nell'assemblea generale dei soci il resoconto dell'attività del Consiglio Direttivo, corredato da una relazione del consiglio dei revisori dei conti (se questo è nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore);
- f) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- g) al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- h) può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Art.15 - Vice presidente

Il vice presidente svolge tutte le funzioni attribuite al presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.16 - Segretario e tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo." Le due cariche possono coincidere.

Art.17 - Collegio dei revisori dei conti

- a) Il collegio dei revisori dei conti è l'organo che provvede al controllo dell'amministrazione dell'associazione;
- b) è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale dei soci. I revisori eleggono tra loro il proprio presidente;
- c) dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti;
- d) esamina i bilanci, i conti consuntivi in conformità alle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità. I revisori presentano la loro relazione con le conclusioni o le proposte al Consiglio Direttivo e all'assemblea.
- e) I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.
- f) Il collegio dei Revisori è nominato obbligatoriamente qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art.18 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, con la descrizione della delibera di ammissione di ciascun socio.
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

Art.19 – Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

FONDO COMUNE E BILANCIO

Art.20 - Fondo comune

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) da donazioni e lasciti;
- i) da contributi di imprese e privati;
- j) da attività commerciali e produttive marginali di cui al decreto del ministro delle finanze 25 maggio 1995;

k) da proventi derivanti da convenzioni;

l) da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art.21 - Bilancio preventivo – Bilancio annuale

Il bilancio dell'associazione comprende l'esercizio sociale che va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31/03 dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

A fronte di particolari esigenze, su delibera del consiglio direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approva il bilancio consuntivo, possono essere prorogati di due mesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 – Scioglimento dell'associazione, disposizioni

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci che provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad un'altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23 – Riferimento normativo

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Assisi il 14/12/2022

Il presidente
Daniele Fiorelli



Il segretario
Fausto Perticoni

